

Regione Emilia Romagna

Circolare Assessorato alla Sanità 13/11/2002, n. 20

“Certificazione ai sensi dell’art. 79, comma 4 del D.P.R. 285/90 al fine dell’autorizzazione alla cremazione”

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna
Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
delle Aziende-USL e Ospedaliere della Regione Emilia-Romagna
Al Commissario Straordinario
Al Direttore Sanitario
degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna
Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica
Ai Direttori dei Dipartimenti delle Cure Primarie
delle Aziende-USL della Regione Emilia-Romagna
e p.c.
Ai Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
Ai Sindacati Medici dei Medici di Medicina Generale

Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” prevede, all’art. 79, quarto comma, che l’autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere *“non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato”*.

Poiché nella maggioranza dei casi tale adempimento viene espletato dai Medici di Medicina Generale, i quali devono recarsi per l’autentica della firma presso i Dipartimenti di Sanità Pubblica per ottemperare a tale disposizione, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni al fine di snellire al massimo la procedura in argomento e limitare i disagi segnalati dai familiari della persona deceduta e dai medici curanti, senza inficiare le garanzie sostanziali e gli aspetti formali previsti dalla normativa vigente.

La disposizione sopra citata, alla luce del complessivo contesto organizzativo e istituzionale, è interpretabile nel senso che il certificato in oggetto, stilato dai medici necroscopi nominati dall’Azienda U.S.L. e noti ai Settori di Polizia Mortuaria dei Comuni, non richiede l’autentica della firma per ogni singolo caso. E’ peraltro necessario che l’elenco dei medici necroscopi operanti in ciascuna Azienda Sanitaria sia trasmesso al Direttore Sanitario della stessa a tutti i Comuni nell’ambito territoriale di competenza; tale elenco andrà corredato dalle firme in originale per consentire eventuali riscontri che si rendessero necessari. In tal caso, la redazione del certificato per l’autorizzazione alla cremazione da parte del medico necroscopo avverrà contestualmente al rilascio della certificazione di accertamento della realtà della morte (ex. art. 4 del D.P.R. 285/90), sulla scorta di un certificato del medico curante, stilato a corredo della scheda di denuncia delle cause di morte (modello ISTAT), nel quale siano ribadite le cause di decesso e sia escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Da tempo le tematiche connesse all’applicazione del vigente regolamento di polizia mortuaria, in alcuni casi obsoleto e difficilmente applicabile, sono state poste all’attenzione del Ministero competente e poi alla Conferenza Stato Regioni, ma non hanno esitato in alcun provvedimento di modifica normativa. La modifica costituzionale, introdotta nel 2001 con il nuovo Titolo V, ha aperto importanti spazi normativi regolamentari alle Regioni, le quali hanno convenuto di procedere a seguito di un atto di indirizzo concordato in sede nazionale, che attualmente è allo studio a livello tecnico, che dovrà definire la distribuzione delle competenze, evidenziando quelle che dovrebbero rientrare nella legislazione dello Stato e quelle per cui la regolamentazione dovrebbe essere regionale. In particolare è orientamento condiviso che la denuncia delle cause di morte e l’accertamento dei decessi possano rientrare nella regolamentazione regionale, fatta salva l’eventuale modifica dei contenuti della scheda ISTAT.

Sulla base delle indicazioni più sopra esplicabile, le Aziende U.S.L., nelle more della approvazione della nuova normativa in materia, potranno affrontare il problema sopra descritto affidando le certificazioni in argomento ai Medici necroscopi, i quali potranno contare sulla collaborazione del medico curante non solo attraverso la apposita certificazione sopra richiamata, rilasciata all'atto della compilazione della scheda ISTAT, ma anche attraverso la disponibilità a fornire ogni informazione o approfondimento ritenuto opportuno.

Si invitano le Aziende U.S.L. a dare applicazione a quanto sopra prospettato, riferendo a questo Assessorato circa le misure adottate.

GIOVANNI BISSONI